

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2495

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'ALESSANDRO, LIBRANDI

Delega al Governo in materia di organizzazione delle attività lavorative e professionali mediante la diffusione e l'estensione del lavoro agile

Presentata il 14 maggio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il lavoro agile (cosiddetto « *smart working* ») è stato introdotto nell'ordinamento italiano con la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante, al capo II, un complesso di misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Tale importante strumento normativo, d'iniziativa del Governo Renzi e approvato dal Parlamento durante la scorsa legislatura, ha previsto, a forma contrattuale immutata, la promozione di una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, volta a favorirne la flessibilità, con riferimento sia al luogo di lavoro che all'orario di lavoro.

La normativa vigente prevede una serie di adempimenti di natura formale da parte del lavoratore e dell'impresa al fine di attivare un accordo di lavoro agile distinto

dal contratto di lavoro stesso. Al lavoratore competono lo stesso trattamento economico e gli stessi diritti di coloro che svolgono l'attività all'interno dell'azienda (come la tutela contro gli infortuni, le modalità di aggiornamento professionale, eccetera), nonché i medesimi benefici fiscali e contributivi.

Inoltre, si ricorda che la legge di bilancio per l'anno 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto, con le disposizioni di cui al comma 486 dell'articolo 1, la possibilità di accesso prioritario all'esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile per le richieste formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi al termine del congedo di maternità nonché dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità.

Da ultimo, è cosa nota che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha avuto come

logica conseguenza l'applicazione di misure straordinarie, tra cui un repentino incremento della modalità di lavoro agile, anche in deroga alle norme citate. Infatti, lo *smart working* si è dimostrato uno strumento essenziale per garantire il prosieguo di gran parte delle attività lavorative, assicurando al contempo l'assoluto rispetto delle misure di *lockdown* imposte dal Governo.

A partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020, sono state infatti previste forme semplificate per l'accesso alla modalità di lavoro agile, anche in assenza dei prescritti accordi individuali. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di assolvere gli obblighi di informativa in via telematica mediante la piattaforma *on line* dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Inoltre, il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'11 marzo 2020, ha espressamente raccomandato al mondo imprenditoriale di promuovere la più ampia diffusione della modalità di lavoro agile nelle attività che è possibile svolgere a distanza, comprese quelle che non erano state sospese a causa delle misure di *lockdown*. Tale raccomandazione è, poi, stata trasformata in un'espressa prescrizione dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 22 marzo 2020, edizione straordinaria, per le attività che erano state sospese.

Inoltre, con l'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è stato previsto il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile dei lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, riconoscendo altresì per i lavoratori del settore privato con ridotta capacità lavorativa la priorità nell'accoglimento delle relative istanze.

Da ultimo, il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, allo scopo di limitare al massimo la presenza fisica dei dipendenti negli

uffici pubblici, ha previsto un criterio di priorità per il ricorso alla modalità di lavoro agile nella pubblica amministrazione.

Si segnala peraltro che, prima dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il dibattito giornalistico e finanche accademico in tema di *smart working* ha rilevato quasi in maniera unanime un grave ritardo nell'applicazione di tale strumento, rivelatosi poi estremamente utile durante l'emergenza e di rapida estensibilità per diversi settori produttivi e determinate categorie lavorative.

Da un'analisi condotta dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro, è emerso che quasi il 12 per cento dei lavoratori europei alle dipendenze di imprese o organizzazioni pubbliche pratica modalità di lavoro agile, lavorando da casa saltuariamente (8,7 per cento) o stabilmente (2,9 per cento), mentre in Italia tale percentuale si ferma al 2 per cento, la più bassa in Europa. Questa bassa percentuale potrebbe essere motivata dal cospicuo sforzo organizzativo richiesto in termini di investimento tecnologico, di revisione dei processi di lavoro, di formazione e di valutazione dei dipendenti. Un ulteriore fattore potrebbe essere connesso alle « diffidenze » da parte del *management* e degli stessi lavoratori nei confronti di tale modalità lavorativa.

Nonostante questo, un'analisi condotta dal Politecnico di Milano ha segnalato i rilevanti vantaggi derivanti dall'applicazione della modalità di lavoro agile, tra cui, in particolare, i seguenti:

a) incremento della produttività dell'impresa (stimato in circa 13 miliardi di euro). Inoltre, è stato verificato un risparmio di spazi e dei rilevanti costi connessi, in termini di affitti, utenze e pulizie, per le imprese e le pubbliche amministrazioni che attivano modalità di lavoro agile;

b) migliore conciliazione della vita privata e lavorativa, con una maggiore soddisfazione del lavoratore, stimata nel 32 per cento dei casi;

c) benefici in termini di tutela ambientale, dal momento che si stima che una giornata di *smart working* alla settimana

per ciascun lavoratore può comportare un risparmio annuale individuale di 135 chilogrammi di anidride carbonica.

Difatti, alla diffusione dello *smart working* conseguono una diminuzione del trasporto privato e un decongestionamento del trasporto pubblico locale, con benefici per tutta la collettività, in particolare nelle aree urbane.

Inoltre, tale modalità di lavoro, ove sia estesa a tutto il territorio nazionale in maniera omogenea, potrebbe comportare un ritorno economico e sociale per piccoli centri e borghi periferici, ossia quelle aree interne che vivono oggi un noto, quanto drammatico, fenomeno di spopolamento e di desertificazione socio-economica.

Alla luce dei menzionati vantaggi relativi a un'applicazione estesa dello *smart working*, si propone che il Governo intervenga per migliorare la disciplina vigente in materia di lavoro agile, prevedendo anche appositi incentivi finalizzati a estendere il più possibile una modalità di lavoro che ha garantito la sopravvivenza di imprese, studi professionali, società di consulenza e altri soggetti durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che in futuro potrebbe permettere di creare un circolo virtuoso a diversi livelli, a partire dall'ambiente, dalla produttività aziendale, dai trasporti urbani, dalle condizioni dei lavoratori, fino alle relazioni economico-sociali nel loro complesso.

Per tale motivo, la presente proposta di legge intende delegare il Governo a prevedere un complesso di misure per le imprese e per i lavoratori consistente:

a) nella facoltà, per i dipendenti che hanno maturato un'elevata anzianità di servizio, di richiedere forme di lavoro flessibile che i datori di lavoro possono rifiutare solo fornendo un'idonea motivazione;

b) in benefici fiscali (per esempio uno specifico credito d'imposta) per assicurare modalità di formazione, anche a distanza, per i dipendenti in *smart working*;

c) in incentivi (per esempio sgravi contributivi) finalizzati all'assunzione di nuovo personale con accordi di *smart working*;

d) in un credito d'imposta per le spese sostenute dalle imprese e finalizzate all'affitto di spazi di *coworking* per i dipendenti con accordi di lavoro agile;

e) nell'incremento del cosiddetto « *bonus Renzi* » per i dipendenti in *smart working*;

f) in misure volte a garantire un superamento del modello di gestione aziendale fondato sul numero di ore lavorative mediante nuove forme di valutazione dei lavoratori basate su obiettivi e risultati;

g) in misure di favore fiscale per i costi sostenuti per l'utilizzo delle piattaforme di *smart working* e per l'acquisto delle tecnologie connesse;

h) in misure di *welfare ad hoc* per i lavoratori con accordi di lavoro agile;

i) nella garanzia della libera contrattazione aziendale.

Si rileva, inoltre, che molti lavoratori e professionisti italiani operano con grande successo in tutto il mondo, ma hanno una scarsa propensione a ritornare in patria a causa delle minori opportunità di crescita professionale e della scarsa convenienza economica. Potrebbe essere, quindi, opportuno sviluppare forme di collaborazione per consentire un loro « rientro » a distanza, al fine di mettere a sistema il loro *know-how*, che rappresenta un patrimonio inestimabile per il sistema Paese. A tale fine, la presente proposta di legge delega il Governo a prevedere modalità flessibili di collaborazione per tali lavoratori e professionisti, che in questo modo potranno prestare la propria attività da remoto all'estero al di fuori dell'orario di lavoro previsto dai rispettivi contratti. In fase di attuazione della delega, potrebbe, a tale fine, essere opportuna una valutazione in merito alla previsione di una specifica e innovativa prestazione occasionale a distanza, alla quale applicare una ritenuta a fini fiscali in misura fissa (per esempio pari al 15 per cento), in modo da incentivarne l'utilizzo.

Si ritiene, inoltre, opportuna la promozione di forme di associazione a distanza tra professionisti. Il Governo è, quindi, de-

legato a introdurre una nuova forma di associazione o società tra professionisti a distanza, definendo una sorta di « studio virtuale » in cui diversi professionisti possano associarsi o partecipare alla società senza necessità di istituire una sede fisica: ognuno può svolgere la prestazione nella propria abitazione e lo spazio dedicato all'attività professionale assume la qualificazione di « ufficio », in deroga alla destinazione urbanistica dell'immobile, ed è esentato dalla tassazione immobiliare. A tali « studi *smart* » si applicano le stesse misure incentivanti previste per le imprese (*tax credit*, incentivi per le piattaforme, eccetera).

Infine, si prevede che il Governo adotti misure volte a permettere a Ministeri, regioni, province e comuni, nonché società

pubbliche e partecipate di individuare un piano di rotazione del personale destinabile alle attività in *smart working*, previo accordo tra amministrazione e dipendente e privilegiando l'adesione su richiesta, nonché particolari situazioni di necessità (genitori con figli di età inferiore a dodici anni, presenza di persone con disabilità in famiglia, eccetera). Il piano di rotazione può essere accompagnato da un piano di riduzione degli spazi di lavoro, al fine di ridurre il numero di immobili in affitto e di liberare immobili di proprietà da vendere sul mercato, con effetti positivi sul bilancio delle amministrazioni e degli enti pubblici. Il piano prevede anche la possibilità di acquistare o di affittare spazi di *coworking*, tenendo conto della prossimità al luogo di residenza dei lavoratori.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di organizzazione delle attività lavorative e professionali mediante la diffusione e l'estensione del lavoro agile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di organizzazione delle attività lavorative e professionali mediante la diffusione e l'estensione del lavoro agile, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui al comma 2.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure a favore dei lavoratori dipendenti e, in particolare:

1) modifiche alla disciplina in materia di lavoro agile, di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, finalizzate a garantire la facoltà, per i lavoratori dipendenti con congrua anzianità di servizio, privilegiando forme di adesione volontaria allo strumento, di richiedere la sottoscrizione di specifici accordi di lavoro agile, che i datori di lavoro possono rifiutare esclusivamente a fronte di un'idonea motivazione;

2) disposizioni volte a garantire incrementi relativi agli importi del trattamento integrativo dei redditi di lavoro di cui al decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, per i lavoratori dipendenti con accordi di lavoro agile;

3) l'introduzione di specifici strumenti di *welfare* per i lavoratori dipendenti con accordi di lavoro agile;

b) prevedere incentivi e misure di favore fiscale per le imprese e, in particolare:

1) benefici fiscali specifici per le attività di formazione, anche a distanza,

destinate ai lavoratori dipendenti con accordi di lavoro agile;

2) misure incentivanti finalizzate all'assunzione di nuovo personale con contratti di lavoro dipendente e contestuale sottoscrizione di accordi di lavoro agile, privilegiando lo strumento della contrattazione aziendale per la definizione delle modalità di attuazione del lavoro agile;

3) un credito d'imposta per le spese sostenute dalle imprese al fine di affittare spazi di *coworking* per i lavoratori dipendenti con accordi di lavoro agile;

4) agevolazioni fiscali per le imprese al fine di sostenerle nelle spese sostenute per la realizzazione e l'utilizzo delle piattaforme telematiche per lo *smart working* e per l'acquisto delle strumentazioni *hardware* e *software* connesse;

c) promuovere il graduale superamento del modello di gestione aziendale basato sulle ore di lavoro, realizzando una campagna di comunicazione istituzionale per le imprese e per i lavoratori dipendenti finalizzata alla sensibilizzazione sui benefici derivanti dall'introduzione di nuove forme di valutazione basate su obiettivi e risultati;

d) promuovere nuove forme di collaborazione a distanza tra le imprese e i lavoratori italiani ad alta professionalità residenti all'estero, prevedendo modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni, anche soggette a un regime fiscale di favore, consentendo ai medesimi lavoratori di svolgere la propria attività da remoto al di fuori dell'orario di lavoro previsto nei contratti stipulati all'estero;

e) garantire forme di associazione a distanza tra i professionisti:

1) prevedendo una nuova forma di associazione o di società a distanza tra professionisti per la quale non sia richiesta una sede fisica;

2) prevedendo che l'unità abitativa utilizzata per operare da remoto ai sensi del numero 1) assuma la classificazione di ufficio, in deroga alla destinazione urbani-

stica, e sia esentata dalla tassazione vigente prevista per gli immobili;

3) applicando alle forme di associazione di cui alla presente lettera le misure e gli incentivi di cui alle lettere *a)* e *b)*;

f) prevedere misure volte a permettere alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle società da esse controllate e partecipate di individuare un piano di rotazione del personale destinabile alla modalità di lavoro agile, previo accordo tra amministrazione e lavoratore dipendente, privilegiando forme di adesione su richiesta, nonché particolari situazioni di necessità quali la presenza in famiglia di persone con disabilità o di figli con età inferiore a dodici anni. Prevedere, altresì, che il piano di cui alla presente lettera, previa valutazione degli spazi a disposizione dell'amministrazione e degli accordi di lavoro agile stipulati, sia integrato da un piano di riduzione degli spazi di lavoro, anche finalizzato alla diminuzione degli oneri di affitto in carico all'amministrazione nonché alla graduale dismissione degli immobili di proprietà pubblica, che contempli la possibilità di acquisto o di affitto di spazi di *coworking* in relazione alla prossimità di tali spazi rispetto al luogo di residenza dei lavoratori dipendenti.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine per l'espressione dei pareri

delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

